

Pubblicato il 31/07/2018

N. 00468/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00100/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 100 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Terme Service s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Gentile, con domicilio eletto ai sensi dell'art. 25 c.p.a.;

contro

Comune di **Galatro**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Galluzzo, con domicilio eletto ai sensi dell'art. 25 c.p.a.;

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Postorino, con domicilio eletto presso gli Uffici dell'Avvocatura regionale, in Reggio Calabria, via Cardinale Portanova – Palazzo

Campanella;

per l'annullamento

- quanto al ricorso principale:

a) del provvedimento prot. n. 5446 del 16 dicembre 2016, mediante il quale il Comune di **Galatro** ha convocato la Terme Service s.r.l. per la riconsegna della struttura "Nuove Terme comunali" ubicata in località Terme del Comune di **Galatro**, per intervenuta scadenza del contratto di affidamento rep. n. 369 dell'11 gennaio 2001;

b) della nota prot. n. 5580 del 27 dicembre 2016 emessa dal Comune di **Galatro** e recante preavviso di diniego dell'esercizio del diritto di prelazione ex art.10 bis L.241/90;

c) del provvedimento prot. n. 229 del 19 gennaio 2017 mediante il quale il Comune di **Galatro**, in risposta alle osservazioni presentate dalla Terme Service s.r.l. in data 20 dicembre 2016, ha ritenuto illegittimo il rifiuto opposto dalla società alla restituzione dei beni immobili e delle attrezzature affidate con concessione ed ha intimato alla medesima di provvedere senza ulteriore ritardo al relativo rilascio in favore del Comune proprietario;

d) del provvedimento prot. n. 253 del 20 gennaio 2017 mediante il quale il Comune di **Galatro** ha rigettato in via definitiva l'istanza di rinnovo della concessione presentata dalla Terme Service s.r.l.;

- quanto ai primi motivi aggiunti:

- a) della nota della Regione Calabria prot. n. 97733 del 21 marzo 2017, con cui, sul presupposto del parere dell'Avvocatura Regionale, è stata revocata la nota n. prot. 369618 del 9 dicembre 2016 con la quale si era espresso parere contrario alle domande di subentro del Comune di **Galatro** nelle autorizzazioni e nell'accreditamento della Terme Service s.r.l.;

b) della nota prot. n. 1327 del 31 marzo 2017, con cui si è disposto lo sgombero degli immobili di proprietà comunale assegnando il termine di 10 giorni per la riconsegna a decorrere dalla data di notifica dell'ordine;

c) della successiva nota prot. n. 1425 del 7 aprile 2017 di intimazione alla riconsegna delle "Nuove Terme" di **Galatro** alle ore 11.00 del 10 aprile 2017, con l'avvertimento che, in caso contrario, alle ore 12.00 si sarebbe proceduto all'immissione in possesso coattivo con l'ausilio della forza pubblica;

d) di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente, comunque, lesivo del diritto della società ricorrente ed, in particolare, del parere dell'Avvocatura Regionale cui si fa cenno nel provvedimento sub a);

- quanto ai secondi motivi aggiunti:

a) della delibera del Consiglio comunale n. 15 del 27 aprile 2017, pubblicata in data 3 maggio 2017, di assunzione della gestione diretta in economia delle Nuove Terme con annesso albergo;

b) del progetto di massima tecnico e finanziario per la gestione diretta delle Terme di **Galatro** allegato alla delibera consiliare n. 15/2017;

c) di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente, comunque, lesivo della società ricorrente;

- quanto ai terzi motivi aggiunti:

- della nota prot. n. 215918 del 29 giugno 2017, con la quale il Dipartimento della Salute della Regione ha preso atto della nomina del nuovo rappresentante legale delle Terme nella persona del Sindaco di **Galatro**.

nonché per l'accertamento:

a) del diritto della Terme service s.r.l. al rinnovo dell'affidamento della gestione delle Nuove Terme di **Galatro** con annessa struttura alberghiera, secondo quanto previsto dall'art. 8 della Convenzione, previa declaratoria della

inconfigurabilità di gravi inadempimenti agli obblighi posti in capo al concessionario;

b) in via subordinata, del diritto della Terme Service s.r.l. alla proroga del rapporto contrattuale in essere per il tempo necessario all'individuazione di un nuovo contraente mediante procedura ad evidenza pubblica;

c) in via ulteriormente subordinata, del diritto della Terme Service a conseguire l'indennizzo per le opere realizzate ed acquisite al patrimonio comunale ai sensi e per gli effetti degli artt. 934 e 936 c.c.;

- nonché per l'accertamento, del diritto al risarcimento del danno conseguente all'illegittimità ed illiceità dei provvedimenti adottati nei confronti della ricorrente, nonché ai gravi inadempimenti di cui si è resa colpevole l'amministrazione concedente rispetto agli obblighi posti a suo carico ed in violazione del dovere di cooperazione che deve caratterizzare la prestazione del creditore.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di **Galatro** e della Regione Calabria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2018 la dott. Donatella Testini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Giova preliminarmente illustrare i fatti di causa rilevanti, altresì fornendo un inquadramento giuridico di base, non solo al fine di ricostruire immediatamente la vicenda in termini chiari (stante l'esposizione piuttosto complessa emergente dagli atti di causa), ma anche a quello di verificare la completezza del corredo probatorio e l'eventuale necessità di attivare poteri istruttori d'ufficio.

1.2. Come si evince dal decreto direttoriale di rinnovo n. 13439 del 12 novembre 2014 (all. n. 8 del ricorso principale), con decreto del Presidente della Giunta n. 337 dell'8 marzo 1979, la Regione ha rilasciato al Comune di **Galatro** la concessione mineraria per lo sfruttamento delle acque termali denominate "Fonti S. Elia", emergenti nell'omonima località del Comune, per un periodo di 10 anni.

La concessione originaria del 1979 non è agli atti di causa; così come non vi sono i successivi provvedimenti di rinnovo emanati prima del già citato decreto n. 13439 del 12 novembre 2014 ovvero: il D.P.G.R. n. 97 del 27 gennaio 1995 di rinnovo fino al 7 marzo 1999 e il decreto dirigenziale n. 25 del 24 febbraio 2000 di rinnovo per 10 anni dall'8 marzo 1999.

Risultano versati in atti:

- la determinazione n. 1336 del 16 maggio 2012 con cui la Provincia, su istanza della Terme Service s.r.l., ha accordato al Comune l'autorizzazione provvisoria per lo sfruttamento delle acque termo – minerarie per tutto il periodo della stagione – termale 2012;
- il decreto regionale n. 13439 del 12 novembre 2014 di rinnovo della concessione mineraria in favore del Comune fino al 7 marzo 2029 (ovvero per 20 anni dal termine di scadenza riportato nel precedente decreto dirigenziale n. 25 del 24 febbraio 2000) in accoglimento dell'istanza del Comune del 18 dicembre 2012 (all. n. 1 del deposito del 10 maggio 2017 della parte ricorrente).

Dai due provvedimenti e dalla istanza di rinnovo su citati emerge con chiarezza che la concessione mineraria è stata rilasciata e rinnovata dalla Regione al Comune in quanto proprietario dello stabilimento termale sito in località Terme. La proprietà dello stabilimento termale (e dell'annesso albergo) in capo al Comune, infatti, è pacifica.

1.3. Il Comune proprietario, nel corso degli anni, grazie alla concessione di sfruttamento della sorgente termale (fonte termale che appartiene alla Regione, al cui patrimonio indisponibile sono state trasferite le acque minerali e termali, già facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato, per effetto dell'art. 11, comma 5, della l. 26 maggio 1970 n. 81), ha potuto esercitare l'azienda termale nelle strutture di sua proprietà "in proprio", il che val quanto dire che non ne ha affidato l'esercizio a terzi.

1.3.1 Il diritto alla coltivazione della miniera e, quindi, allo sfruttamento delle acque minerali, si distingue nettamente dalla proprietà e può, come nel caso in esame, essere attribuito ad un soggetto pubblico distinto dal proprietario della miniera o ad un privato.

Il concessionario, a sua volta, può gestire direttamente l'impresa o gestirla avvalendosi di altri strumenti giuridici.

“Appare evidente che la scelta del modello di gestione dell'azienda termale – a meno che non sia diversamente stabilito nell'atto concessivo – non può che essere rimessa alla ponderata valutazione del soggetto concessionario al quale compete, anzitutto, non solo il diritto, ma anche il dovere, pena la decadenza dalla concessione mineraria – ai sensi degli artt. 26 e 40 del R.D. n. 1443/1927 – di coltivare il giacimento con i mezzi tecnici ed economici adeguati all'importanza del giacimento stesso, in ragione dell'evidente interesse pubblico allo sfruttamento di una ricchezza nazionale, già posto in luce dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 20 del 9 marzo 1967” (T.A.R. Lazio, Sez. II, 21 febbraio 1992, n. 442).

Ebbene, fino al 2001, il Comune ha scelto di gestire direttamente l'azienda termale e, dopo la parentesi di affidamento alla ricorrente per circa 16 anni, avvenuta con concessione – contratto n. 639 dell'11 gennaio 2001 fino al termine della stagione termale del 2016, ha ora deciso di tornare a gestirla in proprio (cfr. delibera consiliare n. 15 del 27 aprile 2017, impugnata con i secondi motivi aggiunti).

1.3.2. E' opportuno rilevare che nel presente giudizio, in relazione alla recente scelta comunale della gestione diretta, il ricorrente non adombra alcuna violazione dell'atto concessivo rilasciato dalla Regione al Comune, bensì deduce, sotto molteplici aspetti (dei quali si darà conto nel prosieguo), plurime violazioni della normativa di settore, che impedirebbero, a suo dire, la gestione diretta del servizio.

Ciò posto, in relazione a tale aspetto, non emerge la necessità di acquisire la concessione mineraria del 1979 ed i successivi rinnovi, non essendo oggetto del presente giudizio il rispetto delle condizioni in essa previste, in evidente assenza di un siffatto motivo di censura.

1.3.3. Il Collegio ritiene opportuno, fin d'ora, altresì chiarire che condivide quanto affermato da precedente giurisprudenza in punto di riconducibilità dell'azienda termale nel novero dei servizi pubblici:

“Non può, invero, negarsi all'azienda termale, per lo specifico oggetto che la caratterizza, di essere annoverata tra i “servizi pubblici”, dal momento che per le prestazioni di ordine terapeutico, consistenti nella somministrazione di acque minerali sotto le più svariate forme consentite dalla tecnica e dall'industria moderna – che ne costituiscono l'essenza – coinvolgono la salute e, quindi, un bene che per dettato costituzionale (art. 32 Cost.) ha rilevanza per l'intera collettività” (T.A.R. Lazio, Sez. II, 21 febbraio 1992, n. 442, cit.).

L'erogazione di prestazioni terapeutiche, nel caso di specie, emerge *ex actis*.

A ciò aggiungasi quanto rilevato dal T.A.R. Lazio, Sez. II, nella successiva sentenza n. 657 del 10 aprile 1996:

“... per l’art. 22, I comma, “I Comuni e le Province, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”...

Ebbene, non sembra illogico né contrastante col dettato normativo anzidetto il fatto che, nella specie, il Comune di Fiuggi, sulla base di un apprezzamento di lata discrezionalità, abbia ritenuto che la gestione delle terme e dell’attività di imbottigliamento dovesse essere conferita ad un’azienda speciale costituita ad hoc, ben potendosi riconoscere, in detta attività gestionale, un’attività rivolta a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale, trattandosi, da un lato, di gestione di un vasto complesso termale, non solo direttamente fruibile dalla locale collettività, ma anche costituente, come è comunemente noto, il centro propulsivo dell’attività turistica della cittadina, produttivo sia di occupazione diretta che indotta... né può negarsi il diretto e oggettivo collegamento tra le attività stesse e la realtà territoriale da esse interessate sol che si consideri che il Comune è concessionario perpetuo delle sorgenti ed è tenuto al loro sfruttamento...

... le attività, appunto economiche e imprenditoriali, di cui si tratta (sono) intimamente connesse, come si ripete, per loro intrinseca natura, alla realtà territoriale in cui si collocano, nell’interesse, evidentemente, della locale collettività”.

Ciò è senz’altro confermato, nel caso di specie, dall’art. 8 dello Statuto Comunale: “Il Comune di **Galatro** considera le Terme proprio patrimonio fondamentale e caratterizzante, riconosce il ruolo primario e centrale della termalità per l’economia e lo sviluppo della comunità galatrese e promuove ed adotta ogni misura atta a favorire la valorizzazione del termalismo e del turismo termale” (cfr. nota prot. n. 229 del 19 gennaio 2017, all. n. 1 del ricorso principale).

1.4. Nel 2001, all'esito di apposita gara svoltasi il 3 agosto 1999 (cfr. allegato n. 1 del deposito documentale del Comune del 20 settembre 2017), che aveva registrato la partecipazione di un unico concorrente (pag. 3 della memoria del Comune del 10 ottobre 2017), il Comune ha concesso alla ricorrente, per un periodo di 15 anni e, comunque, fino al termine della stagione termale 2016, *“la gestione delle nuove terme comunali con annesse strutture alberghiere, ubicate in località Terme nonché il parco circostante le terme ed indicate nella planimetria di cui all'allegato A, comprensive di arredi, attrezzature, impianti ivi installati (o in dotazione alle vecchie terme quali computers, apparecchiature fisioterapiche, apparecchi per cure inalatorie)”* (art. 1 della *“Convenzione relativa alla concessione della gestione delle nuove terme comunali con annesse strutture alberghiere”* dell'11 gennaio 2001).

Prosegue l'art. 1 della convenzione specificando che *“Rimane a carico del Comune l'onere economico ed amministrativo per il rinnovo della concessione mineraria per lo sfruttamento dei giacimenti termo - minerali, della quale lo stesso Ente resterà unico titolare anche dopo l'affidamento del servizio di gestione”*.

Il successivo art. 7 dispone che *“Il Comune di **Galatro**, che resterà titolare della concessione mineraria, si impegna a concedere la subconcessione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ed a richiedere il rinnovo della stessa almeno per il periodi di gestione delle strutture termali.*

Resta inteso che eventuali ulteriori operazioni di ricerca di acqua termale nell'area della concessione dovranno essere autorizzate, oltre che dall'ufficio minerario regionale, anche dal Comune che resterà titolare di tutte le opere di captazione esistenti nell'area di concessione mineraria al momento della cessazione del contratto”.

L'art. 7 del contratto di affidamento della gestione, cui accede la convenzione, peraltro, prevede che *“Il Concedente, essendo titolare della concessione mineraria per lo sfruttamento delle sorgenti “S. Elia” ... e del permesso di ricerca di cui al decreto n. 24 del*

24 febbraio 2000..., si obbliga a cedere, prima dell'avvio dell'attività termale, la sub concessione alla società Terme Service, nonché a richiedere il rinnovo della predetta concessione per un periodo almeno pari a quello della durata del presente contratto ed altre eventuali proroghe”.

E' prevista la corresponsione del canone annuo di lire 30.000.000 e di “*una percentuale del 5,10% sul fatturato delle entrate relative alle cure terapeutiche che verranno effettuate nello stabilimento termale (esclusi gli introiti derivanti da tutte le altre attività quali: albergo, ristorante, meeting)*” e, quale contropartita per i costi sostenuti dalla concessionaria per eseguire le opere di completamento e di miglioramento della struttura previste nella relazione allegata sub C, l'esenzione dal pagamento del canone e della percentuale sul fatturato per 10 anni.

1.4.1. Occorre chiarire che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, la convenzione del 2001 non può intendersi quale subconcessione mineraria rilasciata dal Comune in suo favore.

Una tale qualificazione è evidentemente contraddetta dalla chiara volontà manifestata dalle parti.

Il rilascio della subconcessione, infatti, costituiva oggetto di un obbligo assunto dal Comune con la medesima convenzione (art. 7 del contratto di affidamento e art. 7 della convenzione), obbligo del quale, peraltro, la stessa ricorrente deduce l'inadempimento (pag. 19 del ricorso principale).

Il Comune ha concesso in uso alla ricorrente un complesso di beni di sua proprietà ovvero l'azienda termale e l'annessa struttura alberghiera al fine dell'erogazione di prestazioni terapeutiche termali e fisioterapiche (art. 4, comma 2, della convenzione); beni a servizio dei quali è stata rilasciata la concessione mineraria della quale è titolare esclusivo il Comune (cfr. autorizzazione provvisoria n. 40 del 16 maggio 2012, all. n. 9 del ricorso principale).

Trattasi di quella particolare *species* di concessione (*rectius*, di atto sostitutivo del provvedimento di concessione) talvolta definita “di bene attrezzato”, nella quale il bene assume rilevanza non in sé stesso, ma in relazione al servizio pubblico per lo svolgimento del quale viene utilizzato, nel caso di specie, per l'appunto, l'azienda termale.

La circostanza che l'esercizio della concessione per cui è causa si risolva nel necessario utilizzo da parte della ricorrente di un giacimento minerario oggetto di concessione in favore del Comune da parte della Regione non può valere, in presenza della contraria volontà espressa dalle parti, a trasformarla in una subconcessione (rispetto alla quale, peraltro, difetterebbe l'autorizzazione della Regione concedente), rimanendo, ai fini qualificatori, un accadimento meramente fattuale (cfr. Cass. Sez. Un., ord. 4 luglio 2014 n. 15303).

1.4.2. Va da sé che gli immobili costituenti l'azienda termale ed alberghiera oggetto della convenzione del 2001 si configurano come beni patrimoniali indisponibili del Comune, essendo finalizzati all'interesse pubblico connesso allo sfruttamento delle acque termali (in tal senso, la su citata Cass. Sez. Un., ord. 4 luglio 2014 n. 15303 nonché T.A.R. Lazio, Sez. II, 21 febbraio 1992, n. 439).

1.5. Con nota del 28 aprile 2016 (all. n. 6 del ricorso principale), il Comune di **Galatro** ha comunicato alla ricorrente che, alla scadenza della concessione, prevista per il primo gennaio 2017, avrebbe gestito le strutture termali ed i servizi sanitari correlati in proprio, come previsto dall'art. 8, I comma, del contratto, ai sensi del quale “*Ove alla scadenza contrattuale il Comune non intenda gestire direttamente il servizio, la società concessionaria può esercitare il diritto di prelazione per il rinnovo del contratto di gestione*”.

Con successiva nota prot. n. 5446 del 16 dicembre 2016 (all. n. 5 del ricorso principale), il Comune ha preso atto dell'intervenuta scadenza della concessione

in data 7 novembre 2016 (stante l'accertata chiusura dei reparti di cura alla predetta data) ed ha invitato la ricorrente a procedere alla restituzione degli immobili e delle attrezzature, convocandola per il successivo 20 dicembre al fine di porre in essere le attività di inventario e sottoscrizione dei verbali di riconsegna.

Giova precisare che, pochi giorni prima, con nota prot. n. 5350 del 12 dicembre 2016 il Comune aveva contestato alla ricorrente una serie di inadempimenti asseritamente impeditivi del rinnovo della concessione.

La ricorrente, con nota del 20 dicembre 2016 (all. n. 14 del ricorso principale), ha preso posizione sulle tre note comunali su citate ed ha preannunciato l'esercizio del diritto di prelazione di cui all'art. 8 della convenzione per il rinnovo della concessione, rappresentando l'insussistenza delle condizioni di legge e di contratto per procedere alla riconsegna della struttura termale sulla base delle medesime argomentazioni poste a fondamento, in buona sostanza, dell'impugnativa oggetto del presente giudizio e delle quali pertanto si darà diffusamente conto *infra*.

La prelazione è stata esercitata con dichiarazione negoziale acquisita *brevi manu* dal Comune al protocollo n. 5529 del 21 dicembre 2016 (all. n. 15 del ricorso principale).

Con la medesima dichiarazione, la ricorrente ha chiesto, in subordine:

- la proroga tecnica della concessione originaria, nelle more del perfezionamento del rinnovo o dell'affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica;
- la proroga di almeno due anni ai sensi dell'art. 2 del contratto a causa di asseriti notevoli inadempimenti del Comune che avrebbero comportato ritardi nel rilascio di autorizzazioni e convenzioni.

1.5.1. E' opportuno precisare fin d'ora quanto segue.

a) Ai sensi dell'art. 8, comma 2, della convenzione, la prelazione deve essere esercitata dalla concessionaria *“a mezzo raccomandata a/r almeno un anno prima dell'inizio dell'ultima stagione termale”*;

b) la ricorrente aveva comunicato l'inizio dell'attività termale 2016 a decorrere dal 4 aprile 2016 (cfr. nota prot. n. 5446 del 16 dicembre 2016, già citata).

Nella dichiarazione di esercizio della prelazione del 21 dicembre 2016, la ricorrente rappresenta, in buona sostanza, che l'esercizio tardivo del diritto di prelazione sarebbe stato determinato dalla volontà, manifestata dal Comune con nota in data 28 aprile 2016, di gestire direttamente le strutture termali ed i servizi sanitari correlati.

La volontà comunale di assumere la gestione diretta, infatti, ai sensi dell'art. 8 della convenzione (*“Ove alla scadenza contrattuale il Comune non intenda gestire direttamente il servizio, la società concessionaria può esercitare il diritto di prelazione per il rinnovo del contratto di gestione”*), impediva l'esercizio del diritto di prelazione.

Sarebbero, tuttavia, emerse delle circostanze sopravvenute tali da determinare *“la riemersione del diritto di prelazione ex art. 8”* in quanto implicanti, a detta della ricorrente, l'obbligatorio affidamento a terzi della gestione del complesso termale.

Tali circostanze sarebbero rappresentate da due note della Regione Calabria:

- la nota prot. n. 350748 del 22 novembre 2016, con cui si è chiarito che l'erogazione di prestazioni sanitarie, cui sono ricondotte anche le attività termali e quelle esercitate dalla ricorrente nel complesso termale, non può essere gestita in via diretta dagli enti locali o a mezzo di organismi *in house* (all. n. 14 al ricorso principale);

- la nota prot. n. 369618 del 9 dicembre 2016, con la quale è stato espresso parere contrario al subentro del Comune nelle autorizzazioni e

nell'accreditamento relativi agli impianti termali di proprietà comunale (all. n. 14 al ricorso principale); tale parere è stato espresso in riscontro al preavviso di futura richiesta di subentro inviato dal Comune con nota prot. n. 4544 del 19 ottobre 2016.

1.6. Con nota prot. n. 5580 del 27 dicembre 2016 (all. n. 4 del ricorso principale), il Comune ha comunicato il preavviso di diniego dell'esercizio del diritto di prelazione.

Con nota prot. n. 229 del 19 gennaio 2017 (all. n. 2 del ricorso principale), il Comune:

- ha respinto l'istanza di rilascio della c.d. proroga tecnica;
- ha respinto l'istanza di proroga "per almeno due anni" per asseriti inadempimenti a suo carico;
- ha respinto l'istanza di rimborso per opere realizzate e non imputabili a titolo di canone;
- ha nuovamente intimato il rilascio della struttura termale e dell'annesso albergo di sua proprietà.

Acquisite le osservazioni presentate dalla ricorrente in data 7 gennaio 2017, con provvedimento prot. n. 253 del 20 gennaio 2017, il Comune ha denegato il rinnovo della concessione per ulteriori 15 anni.

Il provvedimento di diniego è fondato:

- sulla tardiva dichiarazione di esercizio del diritto di prelazione rispetto al termine di cui all'art. 8 della convenzione;
- sulla manifestata volontà del Comune di gestire la struttura;
- sull'intervenuto definitivo accertamento di molteplici inadempimenti contrattuali di rilevante gravità tali da configurare le condizioni per la risoluzione del contratto.

2. Avverso i predetti atti indicati *sub* 1.6) - nonché avverso la prima intimazione di riconsegna del 16 dicembre 2016 – insorge parte ricorrente in sede di ricorso principale proponendo sei articolati motivi di censura: i primi cinque afferiscono al diniego di rinnovo della concessione ai sensi dell’art. 8 della convenzione; il sesto si appunta avverso il diniego della c.d. proroga tecnica.

Queste le doglianze formulate con il ricorso principale.

I) *Violazione di legge. Violazione degli artt. 15 e 26 r.d.1443/1927. Violazione dell’art.9 l.r.c. 40/2009. Violazione dell’art. 4 d.lgs. 175/2016. Violazione dell’art.5 e 192 d.lgs. 50/2016. Violazione dell’art.106 t.f.u.e. violazione dell’art.34 r.d.1443/1927. Violazione degli artt. 2 e 3 della l. 241/1990. Violazione del trattato sul funzionamento dell’unione europea. Difetto assoluto di istruttoria e di motivazione.*

Nel premettere come l’attività da essa svolta avrebbe ad oggetto “*innanzitutto l’esercizio della subconcessione termale, intendendosi per tale la concessione da parte del Comune di **Galatro** (in qualità di concessionario della Regione) dello sfruttamento delle acque termali e di conseguenza della gestione delle Nuove Terme Comunali di **Galatro** e delle annesse strutture alberghiere*”, sostiene parte ricorrente che lo sfruttamento della risorsa termale, così come lo svolgimento delle attività ad essa correlate, può avvenire soltanto ad opera di un soggetto privato, individuato mediante procedura ad evidenza pubblica, dotato dei requisiti tecnici ed economico-finanziari richiesti dalla legge.

In tal senso militerebbero i seguenti dati normativi:

- art. 15, comma 1, del Regio Decreto 29 luglio 1927 n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno): “*La concessione di una miniera può essere fatta a chi abbia, a giudizio insindacabile del Ministro per l’economia nazionale, la idoneità tecnica ed economica a condurre l’impresa*”;
- art. 26, ultimo comma, del medesimo R.D.: “*Il concessionario deve coltivare la*

miniera con mezzi tecnici ed economici adeguati alla importanza del giacimento, e risponde di fronte allo Stato della regolare manutenzione di essa anche durante i periodi di sospensione dei lavori”;

- art. 9, comma 4, della legge regionale 5 novembre 2009 n. 40 (Attività estrattive nel territorio della Regione Calabria): *“Le miniere date in concessione devono essere tenute in attività con mezzi tecnici ed economici adeguati all'importanza del giacimento, come disposto dal decreto di concessione e in conformità alle prescrizioni dettate dal PRAE di cui all'articolo 6”.*

Tali requisiti di idoneità tecnica ed economica sarebbero normalmente propri di soggetti privati, tanto che lo stesso legislatore fa riferimento all'idoneità a condurre “l'impresa”.

Osserva, inoltre, parte ricorrente che lo sfruttamento della risorsa termale è strettamente correlato allo svolgimento di altre attività, innanzi tutto sanitarie e socio – sanitarie nonché turistico – ricreative, svolte normalmente da soggetti privati in possesso dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria e delle autorizzazioni prescritte dalla legge.

Richiama all'uopo la legge n. 323/2000 (Riordino del settore termale) e, in particolare, l'art. 2, I comma, lett. d):

“1. Ai fini della presente legge si intendono per:

d) stabilimenti termali: gli stabilimenti individuati ai sensi dell'articolo 3, ancorché annessi ad alberghi, istituti termali o case di cura in possesso delle autorizzazioni richieste dalla legislazione vigente per l'esercizio delle attività diverse da quelle disciplinate dalla presente legge”.

Ed ancora: l'art. 1, comma 1, della L. n. 283/1961 (Esercizio delle concessioni minerarie da parte degli Enti locali), vigente all'epoca di stipula della convenzione, nel prevedere che *“Le Province, i Comuni e le istituzioni pubbliche di*

assistenza e beneficenza, titolari di concessioni minerarie, possono provvedere alla relativa coltivazione con contratti di appalto o altre forme d'esercizio affidate a terzi, per periodi non superiori a 20 anni?, confermerebbe che gli enti pubblici normalmente non possiedono i requisiti tecnici, economici e finanziari necessari per l'esercizio dell'impresa in quanto essi sono normalmente propri di soggetti privati.

Rileva ancora parte ricorrente che è il principio di libera concorrenza ad impedire al Comune, in quanto ente pubblico, di gestire un proprio bene o comunque un servizio in grado di produrre un utile economico, quale è la risorsa termale.

E ciò per due ordini ragioni:

- sottrazione agli operatori economici di una fonte di profitto;
- conseguente possibilità del Comune di **Galatro**, in qualità di Ente pubblico affidatario, di costituire o acquisire partecipazioni in delle società finalizzate allo sfruttamento della risorsa termale, attività non rientrante tra le finalità istituzionali dell'Ente.

Il divieto per i Comuni di costituire direttamente o indirettamente società aventi per oggetto la gestione del servizio termale nonché la produzione di beni e servizi sanitari e socio-sanitari (questi ultimi per la parte sanitaria), in quanto non rientranti tra le attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali dei Comuni, sarebbe sancito direttamente dall'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica):

“Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”.

Prosegue parte ricorrente sostenendo che il Comune non potrebbe gestire il servizio neanche a mezzo di società *in house* e ciò innanzi tutto in quanto nel caso di specie si controverte di una concessione di beni pubblici per la quale la normativa nazionale non prevede la possibilità dell'affidamento *in house*.

L'*in house*, infatti, è strumento alternativo all'appalto e/o alla concessione di lavori, servizi e forniture, ma non alla concessione di beni, come confermato dal nuovo codice dei contratti pubblici agli artt. 1 e 5.

Peraltro, quand'anche volesse ritenersi ammissibile nel caso di specie il ricorso all'*in house providing*, il Comune avrebbe comunque violato l'art. 192 ("Regime speciale degli affidamenti *in house*") del nuovo codice dei contratti pubblici e l'art. 106 cpv del T.F.U.E, per non aver dimostrato le ragioni di interesse pubblico per cui non sarebbe possibile il ricorso al mercato o comunque per cui la gestione del servizio in proprio o a mezzo di organismo *in house* sarebbe da preferire rispetto all'affidamento a terzi, in tal guisa incorrendo nel difetto d'istruttoria e di motivazione.

Tali osservazioni, peraltro, sarebbero state condivise dalla Regione (cfr. nota prot. n.350748 del 22 novembre 2016).

Conseguentemente il diniego di rinnovo sarebbe illegittimo nella parte in cui si fonda sull'erroneo presupposto che il Comune abbia la possibilità giuridica e materiale di gestire in proprio il servizio termale correlato alla concessione del bene pubblico.

II) *Violazione di legge. Violazione degli artt.1,2,3, l.323/2000. Violazione dell'art. 9 della lrc 40/2009. Violazione dell'art.8-bis, 8ter, 8quater d.lgs.502/1992. Violazione dell'art.1,3 e 11 l.r.c. n.24/2008.Violazione dell' art.34 r.d.1443/1927.*

Nel ribadire come l'attività termale è strettamente collegata all'attività sanitaria che può svolgersi mediante lo sfruttamento delle medesime acque termali

(all'uopo richiamando la legge n. 323/2000), osserva parte ricorrente che le attività di rilievo socio-sanitario correlate alla gestione delle terme costituiscono a tutti gli effetti attività sanitarie rientranti nell'ambito di applicazione del D.lgs.502/1992 e, in quanto tali, vanno soggette ad autorizzazione e, sussistendone i presupposti, possono essere svolte in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale.

Il Comune in epigrafe non ha affatto dimostrato il possesso delle autorizzazioni richieste dalla normativa nazionale e regionale per lo svolgimento delle attività sanitarie correlate al servizio termale né dei requisiti previsti *ex lege* per l'ottenimento di tali titoli abilitativi ed anzi, con nota prot. n. 4544 del 19 ottobre 2016, la Regione ha espresso parere contrario al subentro del Comune nelle autorizzazioni e nell'accreditamento ottenuti dalla ricorrente in esecuzione dell'art. 4 della convenzione del 2001.

La necessità del consenso della Regione per il subentro nell'autorizzazione sanitaria e nell'accreditamento è espressamente richiesta dall'art. 9 della L.R. 24/2008.

Conseguentemente il diniego di rinnovo della concessione gravato è illegittimo nella parte in cui si fonda sull'erroneo presupposto che l'ente comunale abbia la possibilità giuridica e materiale di gestire in proprio non soltanto il servizio termale, ma anche le attività di carattere socio – sanitario ad esso correlate.

III) *Violazione di legge. Violazione dell'art.1 l.283/1961. Violazione degli artt.15 e 26 r.d.1443/1927. Violazione dell'art.9 l.r.c.24/2009. Violazione dell' art.9 della lrc 40/2009. Violazione dell'art.8-bis, 8ter, 8quater d.lgs.502/1992. Violazione dell' art.1,3 e 11 l.r.c. n.24/2008. Violazione dell' art.34 r.d.1443/1927.*

1. Nel ribadire l'obbligo del Comune di affidare il servizio termale a terzi (derivante direttamente dalla normativa illustrata nel primo motivo di ricorso) e

il mancato possesso dei requisiti tecnici ed economici richiesti dalla legge, rileva parte ricorrente che il rinnovo della concessione mineraria disposto dalla Regione con provvedimento prot. n. 13439 del 12 novembre 2014 (all. n. 8 del ricorso) deve ritenersi avvenuto anche in suo favore in qualità di subconcessionario nonché di unico soggetto abilitato, *ex lege*, allo svolgimento dell'attività termale e delle attività sanitarie ad esso correlate.

Tale circostanza sarebbe un ulteriore motivo di illegittimità del diniego di rinnovo della concessione.

2. Con il secondo mezzo di tale motivo di censura, la parte ricorrente, sebbene in forma piuttosto generica, impugna la nota prot. n. 229 del 19 gennaio 2017 anche nella parte in cui non ha concesso la proroga della concessione ai sensi dell'art. 2 della convenzione: *“La durata della concessione, in caso di mancato avviamento e/o di interruzioni di uno o più servizi dovute a causa di forza maggiore (quali ad esempio eventi eccezionali, guerre, calamità naturali, mancato rilascio di autorizzazioni per cause non imputabili alla concessionaria ecc...) accertate e riconosciute dalle parti, sarà prorogata per un periodo corrispondente alla somma di dette sospensioni”*.

Il mancato trasferimento della subconcessione mineraria e la mancata comunicazione dell'autorizzazione della Regione Calabria costituirebbero i presupposti per la chiesta e denegata proroga.

IV) *Violazione di legge: art.34 r.d.1443/1927. Violazione dell'art.4 della convenzione del giorno 11 gennaio 2001 nonché del principio di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto e nei rapporti tra p.a. e privato ex art.2 Cost. Eccesso di potere. Diritto soggettivo del ricorrente al rinnovo del contratto.*

Deduce parte ricorrente che i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi anche nella parte in cui negano il diritto della Terme Service s.r.l. al rinnovo della subconcessione mineraria in base ai pretesi inadempimenti contrattuali

della Società – di cui alla nota prot. n. 5350 del 12 dicembre 2016 - in realtà insussistenti o non imputabili o, comunque, non talmente gravi da impedire il rinnovo

V) *Violazione di legge. Violazione dell'art. 34 r.d. 1447/1923. Violazione dell'art. 8 della convenzione: diritto soggettivo del ricorrente al rinnovo del contratto di gestione per ulteriori 15 anni.*

Sussistendo tutte le condizioni di cui all'art. 8 della convenzione, parte ricorrente chiede che venga accertato il suo diritto al rinnovo della concessione per ulteriori 15 anni.

VI) *In via subordinata: violazione di legge. Violazione dell'art. 9 comma 4 della lrc 40/2009. Violazione dell'art.97 Cost. Violazione dell'art.4 d.lgs.175/2016. Violazione dell'art.192 d.lgs. 50/2016. Violazione dell'art.106 trattato sul funzionamento dell'unione europea. Violazione degli artt.8-bis, 8ter, 8quater d.lgs.502/1992. Violazione dell' art.1,3 e 11 l.r.c. n.24/2008: diritto alla proroga del contratto nelle more dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica.*

Nel ribadire l'obbligo del Comune di affidare il servizio termale a terzi mediante l'esperimento di una procedura ad evidenza pubblica (per le regioni illustrate nei primi due motivi di ricorso), deduce parte ricorrente l'illegittimità degli atti gravati nella parte in cui hanno denegato la proroga del contratto di gestione nelle more dello svolgimento della procedura comparativa.

Dall'interruzione del rapporto contrattuale con la Terme Service deriverebbe l'interruzione del servizio termale con grave nocumento per la collettività che abitualmente ne usufruisce, considerato che il Comune non può gestire in proprio tale servizio.

Richiama all'uopo il parere dell'ANAC n. 219 del 2 marzo 2016 relativo allo stabilimento termale "Terme Luigiane".

Conclude, in via principale, l'annullamento degli atti gravati, previa sospensione cautelare.

2.1. In via subordinata, chiede che venga accertato il diritto all'indennizzo per le opere realizzate e acquisite al patrimonio comunale ai sensi degli artt. 934 e 936 c.c.

Chiede, infine, il risarcimento dei danni subiti e subendi a cagione dell'illegittimità degli atti gravati che ostacolano l'esercizio dell'attività imprenditoriale.

3. In vista della camera di consiglio del 22 marzo 2017, fissata per la deliberazione dell'istanza cautelare, si è costituito in giudizio il Comune intimato, eccependo l'invalidità/inefficacia dell'art. 8 della convenzione del 2001, atteso che il rinnovo automatico dei contratti pubblici è vietato dalla normativa europea pro-concorrenziale.

Evidenzia, altresì, le numerose inadempienze che comunque impedirebbero, anche in caso di validità della clausola, il rinnovo della concessione.

Su richiesta di parte ricorrente, alla Camera di Consiglio del 22 marzo 2017, la causa è stata cancellata dal ruolo.

4. Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 9 aprile 2017, la Terme Service s.r.l. ha impugnato:

- la nota della Regione Calabria prot. n. 97733 del 21 marzo 2017 di "Revoca in autotutela" della precedente nota prot. n. 36918 del 9 dicembre 2016 (già citata al punto 1.5.1.), con la quale l'Amministrazione regionale ha ritenuto che, diversamente da quanto in precedenza rappresentato, alla scadenza del contratto di gestione le autorizzazioni rientrano in capo al Comune, quale unico proprietario delle strutture, senza necessità di voltura *ex art.* 9 della l. r. n. 24/2008;

- l'ordinanza di sgombero n. 1327 emessa dal Comune in data 31 marzo 2017 e la successiva intimazione di riconsegna prot. n. 1425 del 7 aprile 2017.

Il Comune, dato atto della scadenza della concessione del 2001 e della conseguente perdurante occupazione abusiva dello stabilimento termale e dell'annesso albergo di proprietà del Comune, ne ha ordinato lo sgombero, ai sensi dell'art. 823, comma 2, c.c., entro 10 giorni dalla notifica, avvenuta in data 31 marzo 2017.

Con la successiva intimazione di riconsegna ha preannunciato l'immissione coattiva, in caso di mancata riconsegna, per le ore 12 del 10 aprile 2017.

Giova rammentare che l'esecuzione dei provvedimenti gravati è stata sospesa con decreto monocratico n. 55 del 10 aprile 2017, con fissazione della camera di consiglio del 10 maggio 2017.

Quanto alle censure dedotte con il ricorso per motivi aggiunti in esame, il ricorrente propone 11 motivi dei quali:

- l'ottavo è una mera esatta riproduzione letterale del primo motivo del ricorso principale, con la sola aggiunta di un richiamo di sei righe alla direttiva Bolkestein a pag. 14; di 11 righe riproduttive del punto n. 62 della Direttiva Servizi alla medesima riga 14; di un richiamo per esteso alla sentenza del T.A.R. Napoli, n. 3767/2016 a pag. 15;

- il nono è una mera esatta riproduzione letterale del secondo motivo del ricorso principale;

- il decimo è una mera esatta riproduzione letterale del terzo motivo del ricorso principale.

Con i restanti eccessivamente articolati motivi di censura, che dirige avverso la nota regionale, deduce: la mancata comunicazione di avvio del procedimento di revoca in autotutela della precedente nota da parte della regione; la violazione

dell'art. 9 della L.R. n. 24/2008; la contraddittorietà con la nota prot. n. 350748 del 22 novembre 2016, indirizzata ai direttori delle ASP e ai Sindaci, con la quale la Regione aveva ritenuto che l'erogazione di prestazioni sanitarie non rientra fra le attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali dei Comuni e che, pertanto, questi ultimi non possono costituire, direttamente o indirettamente, società aventi per oggetto la produzione di beni e servizi sanitari, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016; insiste per l'impossibilità di qualificare le attività sanitarie oggetto di accreditamento istituzionale alla stregua di servizio pubblico locale; si dilunga sulla disciplina dell'affidamento *in house* nel D.Lgs. n. 175/2016 finendo egli stesso per concludere che nel caso di specie non esiste “qualsivoglia società *in house* cui affidare i servizi di cui si discorre (pag. 9).

Infine, deduce per tali ragioni l'illegittimità derivata dell'ordinanza di sgombero e soggiunge che quest'ultima sarebbe illegittima anche per non aver previsto la redazione dello stato di consistenza né “*alcuna misura per la tutela della risorsa mineraria*” e per essere stata adottata dal Comune e non dalla Regione, cui compete lo sfruttamento e la conservazione della risorsa mineraria.

Infine, ripropone espressamente avverso gli atti gravati con i motivi aggiunti, le censure già proposte con il ricorso principale.

Si è costituita in giudizio la Regione intimata eccependo l'inammissibilità della domanda di annullamento della nota regionale trattandosi di atto endoprocedimentale.

Si è costituito il Comune intimato, eccependo l'infondatezza di tutte le domande proposte e soffermandosi sulla situazione soggettiva della ricorrente, con particolare riferimento:

- alle condanne penali dell'amministratore unico Giuseppe Trimarchi (truffa,

falso in atto pubblico, bancarotta fraudolenta e appropriazione indebita);

- alle risultanze dell'Operazione "Lex" condotta dalla D.D.A. di Reggio Calabria;

- al rinvio a giudizio dell'amministratore unico Giuseppe Trimarchi disposto dal Tribunale di Napoli in relazione all'avvenuta revoca dell'aggiudicazione provvisoria della gestione delle Terme di Agnano per la produzione in gara di documenti falsi (bilancio, dichiarazione bancaria sulla capacità finanziaria; disconoscimento da parte del notaio dell'autentica notarile in calce alla fideiussione depositata unitamente all'offerta).

L'istanza cautelare, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente, è stata respinta dalla Sezione con ordinanza n. 75 pronunciata alla Camera di Consiglio del 10 maggio 2017.

5. Con ulteriore ricorso per motivi aggiunti notificato il 9 giugno 2017, parte ricorrente ha impugnato la delibera consiliare n. 15 del 27 aprile 2017 con la quale il Comune ha deliberato di assumere la gestione diretta in economia delle Nuove Terme e dell'annesso albergo, con decorrenza dalla data di riacquisizione della piena disponibilità in capo al comune delle strutture abusivamente occupate dalla Terme Service, senza soluzione di continuità, approvandone il progetto di massima tecnico e finanziario, che pure parte ricorrente impugna.

Articola sette motivi di ricorso dei quali:

- il quinto è una mera esatta riproduzione letterale dell'ottavo motivo dei primi motivi aggiunti e, quindi, del primo motivo del ricorso principale;

- il sesto è una mera esatta riproduzione letterale del nono motivo dei primi motivi aggiunti e, quindi, del secondo motivo del ricorso principale;

- il settimo è una mera esatta riproduzione letterale del decimo motivo dei primi motivi aggiunti e, quindi, del terzo motivo del ricorso principale.

Con le prime quattro censure deduce, in buona sostanza:

- la violazione dell'art. 112 del T.U.E.L. insistendo (riproducendo il contenuto del quinto motivo del primo ricorso per motivi aggiunti, salva l'aggiunta di due precedenti giurisprudenziali) sull'impossibilità di ritenere le attività sanitarie strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune e di qualificarle, unitamente alle altre attività termali, quali servizi pubblici locali con conseguente inammissibilità della gestione diretta in economia (primo motivo);
- la violazione dell'art. 112 TUEL, il difetto di motivazione e l'eccesso di potere per presupposti inesistenti in quanto il Comune avrebbe deliberato l'assunzione diretta in economia senza svolgere alcuna valutazione circa l'inadeguatezza del mercato di riferimento, l'incidenza settoriale e limitata del servizio, la rilevanza o meno di un effetto generalizzato sull'assetto della comunità a soddisfacimento di una sua esigenza collettiva ed alla previsione di una tariffa per l'erogazione del servizio;
- il difetto assoluto di motivazione e di istruttoria in quanto il progetto di massima tecnico – finanziario allegato alla delibera consiliare sarebbe fondato su valori del tutto sganciati da ogni verifica in ordine ai costi di gestione.

Conclude per l'annullamento degli atti gravati, previa sospensione dell'esecuzione, ed insiste per l'accoglimento di tutte le domande in precedenza formulate.

Il Comune si è opposto all'accoglimento dell'istanza cautelare rappresentando l'avvenuta riapertura delle terme in data 26 giugno 2017, dopo la riacquisizione della disponibilità della struttura il 18 maggio 2017.

Alla Camera di Consiglio del 5 luglio 2017, parte ricorrente ha rinunciato all'istanza cautelare.

Con istanza depositata in data 27 ottobre 2017, la parte ricorrente ha chiesto un rinvio della pubblica udienza del 31 ottobre 2017 fissata per la trattazione del merito.

A sostegno del chiesto rinvio ha posto le seguenti ragioni:

- pretesa necessità di “*garantire l’esercizio del diritto di difesa e di poter contraddire a mezzo documentazione di segno contrario le allegazioni del Comune di Galatro del 20 ottobre 2017*”; contestualmente paventando “*l’eventuale necessità di proporre querela di falso ex art. 77 c.p.a.*” che, a suo dire, prevederebbe espressamente il rinvio dell’udienza;

- intenzione di proporre ulteriori motivi aggiunti all’esito dell’accesso richiesto al Dipartimento della Tutela della salute della Regione e all’A.S.P. di Reggio Calabria in relazione al procedimento di verifica del possesso in capo al Comune dei requisiti organizzativi e di capacità tecnica ed economica necessari per il rilascio delle autorizzazioni sanitarie e dell’accreditamento istituzionale; procedimento di verifica che è stato sollecitato dalla stessa ricorrente in data 4 luglio 2017.

Introitata la causa in decisione alla pubblica udienza del 31 ottobre 2017m con l’opposizione delle altre parti alla concessione del rinvio, con ordinanza n. 944 del 24 novembre 2017, la Sezione ha concesso il rinvio al solo fine della proposizione di motivi aggiunti, fissando la pubblica udienza del 21 marzo 2018 per trattazione del merito della controversia.

Con il terzo ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 29 novembre – 4 dicembre 2017, la ricorrente ha impugnato la nota prot. n. 215918 del 29 giugno 2017, con la quale il Dipartimento della Salute della Regione ha preso atto della nomina del nuovo rappresentante legale delle Terme nella persona del Sindaco di Galatro.

Articola tre motivi di censura con i quali deduce nuovamente la violazione della normativa regionale in materia di autorizzazioni all'esercizio di attività sanitaria ed accreditamento istituzionale, con particolare riferimento agli artt. 4 e 9 della L. R. 18 luglio 2008 n. 24.

Assume, in particolare, l'erroneità della nota gravata per non aver dato corso al procedimento diretto alla voltura in favore del Comune, in contrasto con quanto osservato dalla Ministero della Salute con parere prot. n. 4852 del 21 settembre 2017 e ribadisce l'assenza in capo al Comune dei requisiti richiesti dalla normativa.

La Regione, con memoria del 14 febbraio 2018, ha dedotto e documentato che, al contrario di quanto affermato dalla ricorrente, il procedimento di vigilanza e controllo *ex art.* 14 della L.R. nei confronti del Comune è in corso.

Previo deposito di ulteriore memoria da parte della ricorrente, alla pubblica udienza del 27 marzo 2018 quest'ultima ha nuovamente chiesto la concessione di un rinvio per attendere l'adozione "*del provvedimento della Regione Calabria in ordine alla carenza dei requisiti minimi organizzativi*".

In tale termini, e previo avviso *ex art.* 73 c.p.a. in ordine al possibile difetto di giurisdizione del giudice adito, la causa viene ritenuta per la decisione all'odierna udienza pubblica.

DIRITTO

1. Si premette che, per ragioni di chiarezza espositiva, i motivi del rigetto della richiesta di rinvio formulata all'odierna udienza verranno esplicitate al punto n. 6.

Ciò posto, il presente giudizio ha ad oggetto le seguenti domande di annullamento:

- del provvedimento prot. n. 253 del 20 gennaio 2017 di diniego del rinnovo

dell'affidamento della gestione della struttura termale, conferito con contratto dell'11 gennaio 2001;

- del provvedimento prot. n. 229 del 19 gennaio 2017 nella parte in cui ha denegato: la proroga tecnica del suddetto contratto; la proroga per almeno due anni ai sensi dell'art. 2 della convenzione; il rimborso per opere realizzate e non imputabili a titolo di canone;

entrambe proposte con il ricorso principale;

- della nota della Regione Calabria prot. n. 97733 del 21 marzo 2017 di "Revoca in autotutela" della precedente nota prot. n. 36918 del 9 dicembre 2016 (già citata al punto 1.5.1.), con la quale l'Amministrazione regionale ha ritenuto che, diversamente da quanto in precedenza rappresentato, alla scadenza del contratto di gestione le autorizzazioni rientrano in capo al Comune, quale unico proprietario delle strutture, senza necessità di voltura ex art. 9 della l. r. n. 24/2008;

- dell'ordinanza di sgombero n. 1327 emessa dal Comune in data 31 marzo 2017 e della successiva intimazione di riconsegna prot. n. 1425 del 7 aprile 2017;

proposte con i primi motivi aggiunti;

- della delibera consiliare n. 15 del 27 aprile 2017 con la quale il Comune ha deliberato di assumere la gestione diretta in economia delle Nuove Terme e dell'allegato progetto di massima tecnico e finanziario;

proposte con i secondi motivi aggiunti;

- della presa d'atto della nomina del nuovo rappresentante legale delle Terme nella persona del Sindaco di **Galatro** di cui alla nota prot. n. 215918 del 29 giugno 2017 della Regione, proposta con i terzi motivi aggiunti.

1.1. Può prescindersi dalle eccezioni di inammissibilità delle suddette domande, variamente articolate dal Comune in relazione alle condizioni soggettive della

ricorrente (che, priva dei requisiti di affidabilità, non sarebbe comunque soggetto idoneo ad ottenere la concessione del servizio), in quanto l'impugnativa è infondata nel merito.

2. E' evidente che l'interesse sostanziale fatto valere in via principale dalla ricorrente è quello alla proroga dell'affidamento in gestione del complesso termale, ragion per cui occorre delibare, *in primis*, la domanda di annullamento del relativo diniego di cui al provvedimento prot. n. 253 del 20 gennaio 2017 (proposta con il ricorso principale).

La domanda è infondata.

2.1. Come già rilevato nell'esposizione in fatto, l'art. 8 della convenzione di gestione, rubricato "Rinnovo della concessione" prevede quanto segue:

"Ove alla scadenza contrattuale il Comune non intenda gestire direttamente il servizio, la società concessionaria può esercitare il diritto di prelazione per il rinnovo del contratto di gestione.

La richiesta deve essere effettuata dalla concessionaria, a mezzo raccomandata a/r almeno un anno prima dell'inizio dell'ultima stagione termale. La convenzione sarà rinnovata agli stessi patti e condizioni, per ulteriori 15 anni, a condizione che la gestione delle strutture sia stata condotta in modo esemplare tale da funzionare a pieno regime e che la concessionaria non si sia resa colpevole di gravi inadempienze e non abbia rispettato le principali clausole contrattuali?"

La ricorrente ha comunicato che l'inizio dell'attività termale dell'ultima stagione (quella del 2016) è avvenuta il 4 aprile 2016 (cfr. nota prot. n. 5446 del 16 dicembre 2016, all. n. 5 del ricorso principale).

L'articolo su citato è chiarissimo nel prevedere il termine perentorio di un anno prima dell'inizio dell'ultima stagione termale per l'esercizio della prelazione: la perentorietà del termine è evidentemente connessa all'esigenza del Comune di valutare per tempo le determinazioni da assumere in vista della necessaria

continuità di esercizio dell'attività.

Nel caso di specie, dunque, la prelazione avrebbe dovuto essere esercitata entro il 4 aprile 2015, mediante invio di raccomandata a/r.

Ed invece è stata esercitata con dichiarazione trasmessa *brevi manu* in data 21 dicembre 2016, ben oltre il termine perentorio del 4 aprile 2015.

Quel che più rileva, in relazione alle deduzioni dello stesso ricorrente (che tenta di agganciare l'oggettivo ritardo a cause imputabili al Comune), è che la volontà del Comune di gestire direttamente il servizio alla scadenza della concessione è stata comunicata in data 28 aprile 2016 (all. n. 6 del ricorso principale), quando il termine per l'esercizio della prelazione era già scaduto da tempo.

Tale circostanza priva di ogni pregio anche l'affermazione di parte ricorrente per cui la volontà del Comune di gestire in proprio il servizio avrebbe fatto venir meno la possibilità di esercitare la prelazione per la lapalissiana ragione che la clausola negoziale, mentre impone al concessionario di esercitare la prelazione un anno prima dell'inizio dell'ultima stagione termale, consente al Comune di assumere le proprie determinazioni in merito alle modalità di gestione in un momento successivo, ovvero alla scadenza della concessione, fissata al termine della stagione 2016 (dicembre 2016).

2.2. Il provvedimento di diniego è plurimotivato.

Il rinnovo non è stato concesso per tre distinti ed autonomi ordini ragioni:

- esercizio tardivo e con modalità diverse dall'invio tramite raccomandata a/r;
- decisione del Comune di procedere alla gestione diretta;
- mancata conduzione esemplare della gestione da parte della ricorrente.

Premesso che la parte ricorrente nulla ha dedotto circa la mancata osservanza delle modalità di invio della dichiarazione di esercizio della prelazione (che è stata consegnata *brevi manu*) e che, comunque, l'appena scrutinata censura in

ordine alla tempestività è stata formulata in termini piuttosto confusi (tanto da non essere stata enucleata in un motivo di ricorso ad essa dedicata), rileva il Collegio il difetto d'interesse alle ulteriori censure avanzate in relazione alle diverse ed autonome ragioni del diniego (primo e secondo motivo del ricorso principale; primo mezzo del terzo; quarto e quinto).

Come è noto, infatti, in presenza di un provvedimento c.d. plurimotivato, il rigetto della doglianza volta a contestare una delle ragioni su cui si fonda il diniego, comporta la carenza di interesse della parte ricorrente all'esame delle ulteriori doglianze proposte avverso le altre, atteso che, seppure tali ulteriori censure si rivelassero fondate, il loro accoglimento non sarebbe, comunque, idoneo a comportare l'annullamento del provvedimento impugnato, che resterebbe supportato dall'autonoma ragione riconosciuta sussistente (in tal senso, *ex multis*, le sentenze di questo Tribunale nn. 857/16, 1219/16 e 516/17). Alcune delle predette censure, tuttavia, verranno scrutinate in seguito in quanto poste a fondamento dell'impugnativa di altri provvedimenti.

La domanda di annullamento del diniego del rinnovo contrattuale, pertanto, è infondata e va respinta.

3. Può passarsi allo scrutinio della domanda di annullamento del provvedimento prot. n. 229 del 19 gennaio 2017, formulata sempre col ricorso principale, nella parte in cui ha denegato la c.d. proroga tecnica del suddetto contratto.

Il diniego si fonda sull'insussistenza dei presupposti di ammissibilità del predetto eccezionale istituto che, risolvendosi in una forma di negoziazione diretta, è ammessa solo nel caso in cui, per cause ad essa non imputabili, l'Amministrazione è costretta a ricorrervi nelle more dell'espletamento di una gara tempestivamente bandita al fine di evitare un blocco dell'attività; necessità di evitare il blocco, peraltro, che va riscontrata e adeguatamente ponderata nella

circostanze concrete (Delibera A.N.A.C. n. 219/2016).

Atteso che ha deliberato di assumere la gestione diretta del complesso termale, il Comune ha respinto l'istanza di proroga, non ricorrendone i presupposti.

Nelle articolate censure dedotte con il primo, il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale, mediante il richiamo anche a normative inconferenti, la ricorrente, in buona sostanza, asserisce che il Comune resistente, in qualità di titolare della concessione di sfruttamento della sorgente termale rilasciata in suo favore dalla Regione e di proprietario della struttura termale ed alberghiera a servizio della quale la concessione è stata rilasciata, avrebbe l'obbligo di gestire la ridetta concessione mineraria non in proprio bensì mediante le forme della c.d. esternalizzazione e, dunque, mediante l'affidamento a terzi.

Dall'obbligo di affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica della gestione della concessione deriverebbe il diritto alla c.d. proroga tecnica nelle more dell'espletamento di una procedura di gara da indire necessariamente al fine di rilasciare la relativa subconcessione.

4. Per ragioni di economia espositiva, è opportuno delibare congiuntamente la domanda di annullamento della delibera consiliare n. 15 del 27 aprile 2017, impugnata coi secondi motivi aggiunti, con la quale il Comune ha deliberato di assumere la gestione diretta in economia, ai sensi dell'art. 112, del complesso termale con decorrenza dalla data di riacquisizione della piena disponibilità delle strutture allora abusivamente occupate dalla ricorrente.

Le censure proposte corrispondono e va da sé che la fondatezza di entrambe le domande dipende dalla risoluzione della questione relativa alla sussistenza o meno di un obbligo di esternalizzazione.

4.1. E' bene precisare che la ricorrente è titolare dell'interesse a ricorrere avverso la deliberazione consiliare di assunzione della gestione in quanto operatore

economico del settore di riferimento, che contesta, per l'appunto, la mancata indizione della gara (*ex multis*, Consiglio di Stato, Sez. III, 3 febbraio 2017 n. 424).

5. Si sono già chiarite nella parte in fatto le ragioni per cui l'oggetto della pretesa fatta valere in giudizio afferisce ad un servizio pubblico locale (l'azienda termale).

Trattasi, più precisamente, di un servizio pubblico d'interesse economico.

Si è altresì chiarito che non v'è spazio per considerare la ricorrente titolare di una subconcessione che non le è mai stata rilasciata, men che meno in forma tacita dalla Regione.

Le copiose osservazioni svolte dalla parte ricorrente in merito all'asserita inidoneità del Comune a sfruttare la fonte termale mediante la gestione delle terme, dalle quali scaturirebbe l'implicito obbligo di rilasciare una subconcessione mediante procedura ad evidenza pubblica, sono evidentemente inconferenti.

La Regione ha rilasciato in favore del Comune, fin dal lontano 1979, la concessione di sfruttamento della sorgente termale.

Il rinnovo della concessione mineraria è atto inoppugnabile.

Ogni eventuale contestazione circa la disponibilità in capo al Comune dei mezzi tecnici ed economici adeguati al suo esercizio è oggetto del potere di vigilanza del soggetto concedente (art. 26, u.c., del R.D. n. 1443/1927; art. 9, comma 4, l.r. n. 40/2009, peraltro richiamati dalla stessa ricorrente).

Nessuna delle norme richiamate prevede l'obbligo per l'ente pubblico titolare di concessione mineraria di provvedere alla coltivazione della miniera mediante l'affidamento a terzi e men che meno l'art. 1, comma 1, della l. n. 283/1961, il quale prevede una mera facoltà.

Parimenti inconferenti sono le censure dedotte in ordine all'asserita impossibilità per il Comune di ottenere l'accreditamento con il S.S.N.

La normativa di settore non impedisce affatto che un ente pubblico possa ottenere l'accreditamento con il S.S.N. e le autorizzazioni sanitarie.

Ed ancora, nulla impedisce che il Comune, in ipotesi, possa, eventualmente, affidare a terzi l'esercizio delle attività sanitarie e gestire direttamente il complesso termale in relazione alle ulteriori attività esercitabili.

Anche per tale parte, dunque, il ricorso principale è infondato.

6. Da quanto precede emerge, altresì, l'inammissibilità per carenza d'interesse della domanda di annullamento formulata con i terzi motivi aggiunti.

La ricorrente non può vantare alcun interesse qualificato rispetto alle vicende afferenti le autorizzazioni sanitarie e l'accreditamento del Comune all'esercizio dell'attività sanitaria legata allo stabilimento termale.

La scelta del Comune di gestirle in proprio è indipendente dal possesso dei requisiti previsti dalla normativa sanitaria.

Adottata tale scelta, infatti, il Comune, all'esito, peraltro, del procedimento di verifica in corso da parte delle competenti autorità sanitarie, potrà adottare le determinazioni conseguenti al fine, eventualmente, di sopperire alla carenza, ove effettivamente sussistente.

Si è già sottolineato al punto n. 4.1. che l'interesse della ricorrente è circoscritto alla mancata indizione della gara, in quanto operatore economico del settore di riferimento.

Ciò, però, non la facultizza ad impugnare atti che sono logicamente susseguenti alla decisione del Comune di gestire direttamente le Terme.

Per tale ragione, inoltre, la richiesta di rinvio formulata all'odierna udienza dalla parte ricorrente non viene accolta, in quanto diretta ad attendere l'emanazione

di atti rispetto all'annullamento dei quali non sussiste interesse.

7. Le uniche censure pertinenti sono quelle con le quali la ricorrente sostiene che sarebbe il principio di libera concorrenza ad impedire al Comune *“di gestire un proprio bene o comunque un servizio in grado di produrre un utile economico, quale è la risorsa termale”*.

La deduzione non è suscettibile di favorevole apprezzamento.

Come già correttamente rilevato da precedente giurisprudenza, all'indomani dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 179 del 2012 (il cui articolo 34, comma 20 – correttamente richiamato dalla difesa del Comune - stabilisce che per i servizi pubblici locali di rilevanza economica è ammessa la gestione con ciascuna delle modalità ammesse dall'ordinamento eurounitario, a condizione che sussistano *“[i] requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta”*), non sussistono più limiti di sorta all'individuazione da parte degli Enti locali delle concrete modalità di gestione dei servizi pubblici locali di rispettivo interesse.

La disposizione da ultimo richiamata ha quindi superato il pregresso orientamento (da ultimo rappresentato dall'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 e, in seguito, dall'articolo 4 del decreto-legge n. 138 del 2011) il quale disciplinava in modo estremamente puntuale le modalità di gestione ammesse e limitava oltremodo il ricorso al modello dell'autoproduzione.

Ma il punto è che, una volta rimossi i richiamati ostacoli legislativi (il primo per effetto del referendum abrogativo del giugno 2012 e il secondo per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 199 del 2012), il modello di autoproduzione scelto dal Comune si qualifica come modalità del tutto legittima di esercizio dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Deve al riguardo essere richiamato l'orientamento eurounitario secondo cui

“un’autorità pubblica può adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti senza essere obbligata a far ricorso ad entità esterne non appartenenti ai propri servizi e [può] farlo altresì in collaborazione con altre autorità pubbliche” (in tal senso: C.G.U.E., sentenza 6 aprile 2006 in causa C-410/14).

E il medesimo principio è stato ulteriormente ribadito al considerando 5 della c.d. direttiva settori classici 2014/24/UE secondo cui *“è opportuno rammentare che nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva”*.

Nel medesimo senso depone, inoltre, l’articolo 2 della c.d. direttiva concessioni 2014/23/UE (significativamente rubricato *“Principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche”*), il quale riconosce in modo espresso la possibilità per le amministrazioni di espletare i compiti di rispettivo interesse pubblico: i) avvalendosi delle proprie risorse, ovvero ii) in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici, ovvero – ancora iii) mediante conferimento ad operatori economici esterni.

Tale principio, peraltro, è stato trasfuso nell’art. 166, II comma, del nuovo codice dei contratti pubblici ai sensi del quale le amministrazioni *“sono libere di decidere il modo migliore per gestire ... la prestazione dei servizi”*.

Ed è qui appena il caso di osservare che la direttiva da ultimo richiamata pone le tre modalità in questione su un piano di integrale equiordinazione, senza riconoscere alla modalità sub iii) valenza – per così dire – paradigmatica e, correlativamente, senza riconoscere alle modalità sub i) e ii) valenza eccettuale o sussidiaria.

Del resto, il Consiglio di Stato ha, a propria volta, stabilito che, stante l’abrogazione referendaria dell’articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 e

la declaratoria di incostituzionalità dell'articolo 4 del decreto-legge n. 138 del 2011 e le ragioni del quesito referendario (lasciare maggiore scelta agli enti locali sulle forme di gestione dei servizi pubblici locali, anche mediante internalizzazione e società *in house*), è venuto meno il principio, con tali disposizioni perseguito, della eccezionalità del modello *in house* per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (Cons. Stato, VI, 11 febbraio 2013, n. 762).

Ad avviso del Collegio evidenti ragioni sistematiche connesse all'evidente portata liberalizzatrice di cui al più volte richiamato articolo 34, comma 20 del decreto-legge n. 179 del 2012 inducono a ritenere che le medesime conclusioni valgono anche per il caso – che qui viene in rilievo – in cui l'Ente locale decida di svolgere il servizio pubblico di proprio interesse in regime di piena autoproduzione (in termini, Consiglio di Stato, Sez. V, 15 marzo 2016, n. 1034, confermativa di TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 490/15).

7.1. Il diniego di proroga tecnica, pertanto, è legittimo non essendovi alcun obbligo di procedere con gara pubblica; la relativa domanda va conseguentemente respinta.

7.2. Quanto alla delibera consiliare, anch'essa è pienamente legittima.

Appurata la piena astratta legittimità della scelta comunale di non esternalizzare l'azienda termale, rimane da scrutinare la censura svolta in punto di difetto di motivazione ed eccesso di potere per presupposti inesistenti in quanto il Comune avrebbe deliberato l'assunzione diretta in economia senza svolgere alcuna valutazione circa l'inadeguatezza del mercato di riferimento, l'incidenza settoriale e limitata del servizio, la rilevanza o meno di un effetto generalizzato sull'assetto della comunità a soddisfacimento di una sua esigenza collettiva ed alla previsione di una tariffa per l'erogazione del servizio.

La doglianza è infondata.

Le ragioni che hanno rappresentato il fondamento giustificativo delle scelte operate dal Comune, per come trasfuso nella parte motiva della più volte richiamata delibera consiliare, risultano nel complesso giustificate e – in ogni caso – non palesano profili di irragionevolezza o incongruità, unici profili idonei a giustificare il sindacato giurisdizionale, stante la discrezionalità di cui gode l'ente nella scelta del modello gestionale.

Per motivi del tutto connessi, non può trovare accoglimento la censura svolta in punto di difetto assoluto di motivazione e di istruttoria in quanto il progetto di massima tecnico – finanziario allegato alla delibera consiliare sarebbe fondato su valori del tutto sganciati da ogni verifica in ordine ai costi di gestione.

In disparte l'assoluta genericità ed ipoteticità della contestazione, ci si limita ad osservare che la convenienza economica per l'Ente connessa al ricorso al meccanismo in questione rappresenta solo una delle motivazioni (pur se importantissima) del ricorso a un modello gestionale che, in ogni caso, rientra pienamente nell'ambito delle scelte legittimamente esercitabili dal Comune.

Si intende con ciò rappresentare che, quand'anche risultasse fondato l'argomento secondo cui l'autoproduzione non fosse in realtà idonea ad arrecare effettivi vantaggi economici all'Ente, ciò non determinerebbe *ex se* l'illegittimità della scelta del modello gestionale.

La domanda di annullamento della delibera consiliare n. 15/27, pertanto, è infondata e va respinta.

8. La domanda di annullamento del provvedimento prot. n. 229 del 19 gennaio 2017, nella parte in cui ha denegato la chiesta proroga per almeno due anni ai sensi dell'art. 2 della convenzione è palesemente infondata.

La parte ricorrente non riconnette al mancato rilascio della subconcessione

mineraria alcun effetto interruttivo del servizio di gestione.

In altre parole, non deduce alcun mancato avviamento e/o interruzione dei servizi che, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della convenzione, è presupposto imprescindibile per la concessione e la proroga per un periodo corrispondente, per l'appunto, alla durata complessiva della sospensione.

Senza contare che, a norma del successivo terzo comma, la ricorrente avrebbe dovuto comunicare la sospensione al Comune; e che, in molteplici parti degli atti difensivi, la ricorrente afferma l'avvenuta continuativa ed esemplare gestione del complesso termale.

La domanda, pertanto, deve essere respinta.

9. Palesemente inammissibile per difetto d'interesse è la domanda, formulata coi primi motivi aggiunti, di annullamento della nota regionale della nota della Regione Calabria prot. n. 97733 del 21 marzo 2017 di "Revoca in autotutela" della precedente nota prot. n. 36918 del 9 dicembre 2016 (già citata al punto 1.5.1.), con la quale l'Amministrazione regionale ha ritenuto che, diversamente da quanto in precedenza rappresentato, alla scadenza del contratto di gestione le autorizzazioni rientrano in capo al Comune, quale unico proprietario delle strutture, senza necessità di voltura *ex art. 9* della l. r. n. 24/200.

Trattasi di un atto di carattere evidentemente endoprocedimentale e, come tale, privo di idoneità lesiva.

10. E' altresì infondata la domanda di annullamento dell'ordinanza di sgombero n. 1327 emessa dal Comune in data 31 marzo 2017 e la successiva intimazione di riconsegna prot. n. 1425 del 7 aprile 2017, proposta con i primi motivi aggiunti.

Alla luce di quanto fin qui esposto, emerge chiaramente che la ricorrente occupava abusivamente un bene patrimoniale indisponibile del Comune che ben

poteva esercitare l'autotutela esecutiva.

Del tutto irrilevante appare, dunque, la contestazione in merito alla mancata previsione nella stessa della redazione dello stato di consistenza né di “*alcuna misura per la tutela della risorsa mineraria*”, al momento della acquisizione coattiva.

Né può seriamente sostenersi l'incompetenza del Comune all'adozione dello sgombero, essendo senz'altro titolare del potere di tutelare i beni appartenenti al suo patrimonio indisponibile.

11. All'acclarata insussistenza dei profili di illegittimità degli atti gravati consegue l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno all'esercizio dell'attività imprenditoriale, proposta con il ricorso principale.

12. Nel medesimo ricorso principale, la ricorrente ha chiesto, in via subordinata, la declaratoria del diritto all'indennizzo per le opere realizzate sull'area oggetto di concessione ed acquisite al patrimonio comunale ai sensi dell'art. 936 c.c.

La domanda è inammissibile per difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario ai sensi dell'art. 133, I comma, lett. c), ai sensi del quale sono escluse dal perimetro di cognizione del giudice amministrativo le controversie in materia di concessioni di pubblici servizi concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi.

13. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria - Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così dispone:

- respinge la domanda di annullamento del provvedimento prot. n. 253 del 20 gennaio 2017 di diniego del rinnovo dell'affidamento della gestione della struttura termale, proposta con il ricorso principale;

- respinge la domanda di annullamento del provvedimento prot. n. 229 del 19 gennaio 2017 di diniego della proroga tecnica e della proroga convenzionale di due anni, proposta con il ricorso principale;
- dichiara la domanda, proposta con il ricorso principale, di indennizzo ai sensi dell'art. 936 c.c., inammissibile per difetto di giurisdizione a favore del G.O. dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta ai sensi di legge;
- respinge la domanda di annullamento dell'ordinanza di sgombero degli immobili prot. n. 1327 del 31 marzo 2017, proposta con i primi motivi aggiunti;
- respinge la domanda di annullamento dell'intimazione di riconsegna della struttura termale prot. n. 1425 del 7 aprile 2017, proposta con i primi motivi aggiunti;
- dichiara inammissibile per carenza d'interesse la domanda di annullamento della nota della Regione Calabria prot. n. 97733 del 21 marzo 2017 proposta con i primi motivi aggiunti;
- respinge la domanda di annullamento della delibera comunale n. 15 del 27 aprile 2017 e dell'allegato progetto di massima tecnico e finanziario, proposta con i secondi motivi aggiunti;
- dichiara inammissibile per carenza d'interesse la domanda di annullamento della nota prot. n. 215918 del 29 giugno 2017 proposta con i terzi motivi aggiunti.

Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio in favore della Regione Calabria e del Comune di **Galatro**, che liquida nella misura euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, per ciascuno di essi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

Caterina Criscenti, Presidente

Donatella Testini, Referendario, Estensore

Agata Gabriella Caudullo, Referendario

L'ESTENSORE

Donatella Testini

IL PRESIDENTE

Caterina Criscenti

IL SEGRETARIO
